



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 5/2020** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- EPPI
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



ORDINE

DALL'ORDINE

QUOTA ASSOCIATIVA A.P.I.CO.

Si ricorda che al fine di poter usufruire di agevolazioni sui corsi di formazione è possibile associarsi ad A.P.I.CO. versando una quota corrisponde ad €. 30,00 tramite bonifico sul seguente IBAN: IT 42 E 01030 10900 0000 0067 9271 sul conto della Banca Monte Paschi intestato ad A.P.I.CO.

Coloro che volessero provvedere all'iscrizione oltre al versamento della quota dovranno ritrasmettere alla segreteria a info@apico.it il MODULO DI ISCRIZIONE.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

COMO ACQUA SRL ha indetto n. 3 selezioni per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

- n. 1 Addetto ICT/Tecnico help desk**
- n. 1 Tecnico esperto ufficio ingegneria**
- n. 1 Tecnico esperto assistente lavori, livello 6 CCNL per il settore Gas-Acqua.**

È possibile candidarsi entro il giorno 15 giugno 2020.

Per maggiori informazioni, per scaricare gli avvisi di selezione e per candidarsi visitare il sito: <https://www.comoacqua.it/societa-trasparente/selezione-del-personale/avvisi-di-selezione/selezioni-aperte>



EDILIZIA

NUOVO PARERE SU INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Sentenza della Corte Costituzionale N. 70/2020

Per la Corte Costituzionale gli interventi di demolizione e ricostruzione devono rispettare l'area di sedime, volume ed altezza preesistenti

Condividi questo articolo

La sentenza n. 70/2020 della Corte Costituzionale stabilisce che la demolizione e la ricostruzione di manufatti edilizi deve essere effettuata nel rispetto dell'originaria area di sedime, del volume e dell'altezza preesistenti.

Tale sentenza sembra posizionarsi in contrasto con quei provvedimenti delle Regioni messi in atto negli ultimi anni, finalizzati al rilancio dell'economia in ambito dell'edilizia e allo svecchiamento del patrimonio immobiliare.

Il Piano casa Puglia e l'impugnazione del Governo

Il caso nasce dall'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, rubricato come "Norma interpretativa del comma 1 dell' art. 4 della l.r. 14/2009 – Piano casa- (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)". L'articolo 4 (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione), comma 1, della l.r. 14/2009 al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, ammette la demolizione con successiva ricostruzione in aumento di volumetria sino al 35 % di quella legittimamente esistente.

Successivamente l'art. 2 della l.r. n. 59/2018, nel chiarire alcuni aspetti dell'art. 4 della l.r. 14/2009, recita che "l'articolo deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza."

Con l'atto impugnativo del Governo, si afferma l'illegittimità costituzionale e la violazione degli artt. 36 e 37 del dpr 380/2001, in quanto "la norma regionale [...] avrebbe un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva" che consentirebbe la regolarizzazione di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, "dando corpo ad una illegittima ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali".

La decisione della Corte Costituzionale

Per i Giudici, la disposizione regionale genererebbe di fatto una retroattività che porterebbe alla sanatoria di abusi sostanziali, violando il principio fondamentale della "doppia conformità".

La doppia conformità è un principio in virtù del quale il manufatto edilizio deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica vigente quando è stato edificato, sia a quella vigente quando viene domandato l'accertamento di conformità:

La norma regionale fa infatti riferimento a una «diversa sistemazione plano-volumetrica o a diverse dislocazioni del volume nell'area di pertinenza». Estende, quindi, in via retroattiva, l'oggetto della disposizione originaria: con riferimento alle "diverse dislocazioni", la disposizione censurata consente nuove e distinte costruzioni rispetto all'immobile originario, collocate in luogo diverso dal precedente ancorché nella medesima area di pertinenza

Successivamente i Giudici, richiamano il comma 1-ter dell'art. 2-bis del dpr 380/2001, esso recita che: in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza

massima di quest'ultimo

Quest'ultimo, per i Giudici, vale come regola sull'intero territorio nazionale, che se da un lato favorisce la rigenerazione urbana, dall'altro impedisce un ulteriore consumo di suolo. Per tali motivi il ricorso è fondato.

Link di riferimento: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=70>

PDC IN DEROGA: IL D.P.R. N° 380/2001 PREVALE SULLE NORME REGIONALI

Sentenza del Consiglio di Stato N. 1205/2020

Il Consiglio di Stato affermava che il permesso di costruire in deroga alla destinazione d'uso ai fini della riqualificazione urbana prevale sulle disposizioni regionali

Condividi questo articolo

Con la sentenza n. 1205/2020 il Consiglio di Stato ribadisce la priorità del Testo unico dell'edilizia dpr 380/2001 sulle disposizioni a carattere regionale.

Il permesso di costruire in deroga nel Testo unico dell'edilizia

Il caso è incentrato sull'art. 14, comma 1-bis del dpr 380/2001 che sarà bene citare prima di passare ad esaminare la sentenza del CdS nel dettaglio, esso stabilisce che:

per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni.

L'oggetto della sentenza

Un'impresa proprietaria di un parcheggio multipiano decideva di impiantarvi al piano terra un'attività commerciale per rivitalizzare l'immobile caduto in abbandono.

Il Comune concedeva il permesso di costruire in deroga con mutamento della destinazione d'uso secondo l'articolo 14, comma 1-bis del Testo Unico dell'Edilizia.

Alcune imprese limitrofe (che svolgevano attività simili) decidevano d'impugnare davanti al Tar il permesso di costruire concesso dal Comune.

Il Tar decideva di revocare il permesso di costruire: l'impresa proprietaria del parcheggio ricorreva quindi in appello.

Le imprese che avevano presentato il ricorso al Tar contro il rilascio del permesso di costruire in deroga, si appellavano all'erronea applicazione dell'art. 14 del dpr 380/2001:

- mancanza di interesse pubblico;
- aumento della superficie coperta.

Inoltre, per le imprese concorrenti, il cambio di destinazione d'uso risulta contrastante con le disposizioni regionali che regolano gli insediamenti commerciali nella fascia territoriale dove ricade l'immobile.

La decisione del Consiglio di Stato

Per i Giudici, il Comune ha correttamente applicato l'art. 14 comma 1-bis del dpr n. 380 del 2001.

Per quel che riguarda la motivazione di pubblico interesse, secondo i Giudici, l'immobile versa in uno stato di degrado e di abbandono e pertanto il Comune ha ritenuto giustamente di concedere il permesso di costruire con lo scopo di rivalutare il parcheggio multipiano, inserendovi un'attività commerciale.

Essi inoltre osservano che la zona circostante sarebbe rigenerata dalla nuova destinazione d'uso dell'immobile in abbandono, e questo si tradurrebbe in un beneficio per la collettività. Il cambiamento della destinazione d'uso, poi, non aumenterebbe la superficie coperta perché si tratterebbe di riutilizzare "un contenitore già esistente".

Resta l'impedimento delle disposizioni regionali in merito. Ma i Giudici in questo sono molto chiari: le

disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 prevalgono sulla normativa delle Regioni a statuto ordinario eventualmente in contrasto con esse.

Inoltre osserva il Consiglio di Stato, nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, del dl n. 201 del 2011 e successive modificazioni che favorisce l'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza restrizioni, escluse quelle connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Il ricorso è quindi accolto.

Link di riferimento: https://www.ancebenevento.it/wp-content/uploads/2020/03/Sentenza-17-02-2020-n_1205.pdf

COMUNE BLEVIO - CONVOCAZIONE 2° CONFERENZA DI VAS PER ACQUISIZIONE PARERE ENTI

L'Amministrazione Comunale di Blevio chiede il parere di competenza per la procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 50 della D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e indice la 2° conferenza di valutazione al fine dell'acquisizione del parere per il giorno 14 LUGLIO ALLE ORE 15.00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Lombardia Lario e Monti Precisando che il termine ultimo per far pervenire i pareri è fissato per il giorno 11.07.2020;

IL RAPPORTO AMBIENTALE e la DICHIARAZIONE di SINTESI NON TECNICA, nonchè tutti i documenti redatti e prodotti dai richiedenti, saranno pubblicati sul sito dell'Ente.

UFFICIO TECNICO
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
LARIO E MONTI
sede: via Plinio n. 4 - TORNO
tel. 031-309906 - mail: tecnico@unionelarioemonti.it - pec: utc.unionelarioemonti@halleypec.it

prot. 1033
Inviata tramite pec

lì, 07.05.2020

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale
Territorio e Urbanistica
Piazza Città di Lombardia n° 1
20124 MILANO
ptr@regione.lombardia.it

Spett.le
Provincia di Como
Settore Pianificazione Territoriale
Trasporti e Grande Viabilità
Via Borgovico 148
22100 COMO
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Comunità Montana Triangolo Lariano
Via V. Veneto 16
22035 CANZO
cm.triangolo_lariano@pec.regionelombardia.it

ATS-INSUBRIA.
Via Cadorna 8
22100 COMO
protocollo@pec.ats-insubria.it

ARPA
Via Einaudi 1
22100 COMO
dipartimentocomo.arpa@pec.regionelombardia.it

Direzione Regionale per i Beni Culturali
E Paesaggistici della Lombardia
C.so Magenta 24
20123 MILANO
pec: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI
per le provincie di Milano, Bergamo, Como, Pavia,
Sondrio, Lecco, Lodi e Varese
P.zza Duomo 12
20122 MILANO
sbap-mi@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI della Lombardia
Via De Amicis 11
20123 Milano
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

B.I.M.
via Regina Levante
22015 Gravedona – Como
bimcomo@legalmail.it

COMUNE DI TORNO
via Plinio, 4
22020 Torno
comune.torno@halleypec.it

Spett.le
Comune di Brunate
Via Alla Chiesa, 2
22034 BRUNATE (CO)
comune.brunate@pec.provincia.como.it

Spett.le
Comune di Como
Via V. Emanuele II n, 97
22100 COMO
comune.como@comune.pec.como.it

Spett.le
L.I.P.U. Sezione di Como
Via per Brunate, 30
22100 COMO

Spett.le
W.W.F. Sezione di Como
via Collegio dei Dottori 9
22100 COMO

Spett.le
Italia Nostra
c/o Associazione "G.Carducci"
Viale Cavallotti n, 7
22100 COMO
como@italianostra.org

Spett.le
Legambiente
Via A. Bono Cairoli, 22
20127 MILANO
lombardia@legambientelombardia.it

Spett.le
FAI delegazione di Como
c/o Accademia delle Belle Arti
"Aldo Galli"
Via F. Petrarca, 9
22100 COMO
como@delegazionefai.fondoambiente.it

Spett.le
Camera di Commercio Industria
e Artigianato della Provincia di Como
Via Parini n, 16
22100 COMO
info@comolecco.camcom.it

SPETT.LE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI
c-o sede comune di Torno
all'attenzione dell'arch. G. Vaccarella (Resp.le del servizio)

SPETT.LE ORDINE ARCHITETTI DI COMO
oappc.como@archiworldpec.it

SPETT.LE ORDINE INGEGNERI DI COMO
ordine.como@ingpec.eu

SPETT.LE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI COMO
collegio.como@geopec.it

SPETT.LE ORDINE DEI PERITI DI COMO
ordinedicomo@pec.cnpi.it

SPETT.LE ORDINE GEOLOGI
segreteria@pec.geolomb.it

Oggetto: PIANO ATTUATIVO ATR3 IN VARIANTE PUNTUALE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. VIGENTE DEL COMUNE DI BLEVIO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12
e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.
Procedure di VAS per la valutazione del Documento di Piano ai sensi della D.C.R. 13 Marzo 2007 n. VII/351 e D.G.R. 27.12.2007 n. VIII/6420 (art. 4 comma 1 e 2 , L.R. 12 dell'11.03.2005), D.G.R. 30.12.2009 N. VIII/10971, D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836

Richiesta parere competenza e Convocazione 2° Conferenza di valutazione del RAPPORTO AMBIENTALE e della DICHIARAZIONE di SINTESI.

La sottoscritta Arch. Daniela Pinoli in qualità di autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, in forza alla delibera di G. C. del comune di BLEVIO n. 72/2019 del 13.11.2019.

Dato atto che l'Autorità Proponente è costituita dalla società COMO INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, con sede in Milano, Corso V. Emanuele II n. 30;

Vista la pari deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stato dato

avvio alla procedura di V.A.S. ai sensi della D.C.R. 13 MARZO 2007 n. VIII/351 e D.G.R. 27.12.07 n. VIII/6420 art. 4 comma 1 e 2 , L.R. 12 dell'11.03.2005), D.G.R. 30.12.2009 N. VIII/10971, D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836

- Preso atto delle risultanze verbalizzate a seguito della 1° CONFERENZA DI VAS tenutasi il 16.12.2019, presso la sala consiliare della sede dell'Unione, in via Plinio n° 4 – Torno, avente per oggetto:
" VERIFICA E VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING CONNESSO AL PIANO ATTUATIVO ATR3 RUBRICATO.
- CONSIDERATO che nel verbale sopra citato ne è stata disposta l'assoggettabilità a VAS e di conseguenza la necessità di convocare una seconda conferenza di Vas, finalizzata all'esame del rapporto ambientale e connessa sintesi non tecnica, ai sensi della D.G.R. IX/761/2010 e s.m.i., modello generale.
- RITENUTO quindi di dover procedere alla richiesta di parere ai soggetti competenti individuati nella delibera sopracitata,

Premesso che:

- l'arch. Ruggero Venelli, con studio in Como, via Pisani Dossi n. 5/a - è il tecnico incaricato dall'autorità proponente per la redazione della VAS;
- in allegato alla delibera di avvio del procedimento, sono stati pubblicati sul sito on-line dell'Ente - comune di Blevio - gli allegati ed il documento di Scoping corredanti la richiamata prima conferenza;
- il Documento di Piano va sottoposto a V.A.S., secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 della Legge 12/2005.

VISTI:

- L'art. 27 della Legge 142/90 nonché L'art. 14 Della Legge 241/90;

Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. 27.12.07 n. VIII/6420, D.G.R. VIII/10971 DEL 30.12.09, N. VIII/10971, D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836;

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" e s.m.i.;
- La Direttiva 2001/42/CE concernete la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

In forza dei poteri conferiti dalle vigenti leggi,

CHIEDE

Agli Enti in indirizzo il parere di competenza per la procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 50 della D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351

INDICE

La 2° conferenza di valutazione al fine dell'acquisizione del parere per il giorno

14 LUGLIO ALLE ORE 15.00

presso la sede dell'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti sita a Torno via Plinio 4

Precisando che il termine ultimo per far pervenire i pareri è fissato per il giorno 11.07.2020;

IL RAPPORTO AMBIENTALE e la DICHIARAZIONE di SINTESI NON TECNICA, nonchè tutti i documenti redatti e prodotti dai richiedenti, saranno pubblicati sul sito dell'Ente in prima pagina ai sensi dell'art. 5.10 della D.C.R. 13 MARZO 2007 N. VIII/351 e D.C.R. VIII/6420,D.G.R. VIII/10971 e s.m.i.

f.to Arch. Daniela Pinoli- Resp. Area Politiche Territoriali dell'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

TEST REPORT DG+PG PER NUOVE ATTIVAZIONI MT O PER ADEGUAMENTI CEI 0-16

A partire dalle Prescrizioni Tecniche emesse da febbraio 2020 e dalle Dichiarazioni di Adeguatezza ricevute a partire dallo stesso periodo, e-distribuzione ESR-Milano ha deciso di recepire quanto previsto dalla norma CEI 0-16 2019-04:

- Paragrafo C.4 Allegato C per SPG non integrato (Allegato D per SPG integrato)
Il SPG non integrato deve essere sottoposto alle seguenti verifiche e prove funzionali in campo, sia alla prima attivazione sia periodicamente ogni 5 anni
- Paragrafo 8.5.12.1 Criteri generali SPG

I risultati dei test con cassetta di prova e il registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dall'Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso per cui è necessario verificare sul campo, mediante cassetta prova relè, tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

I risultati dei test (Rapporto di prova)

- nel caso di nuove attivazioni dovranno essere allegati al documento NNNNNN_nomeCliente_Allegato_K
ALLEGATO K: INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITA' E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI. In particolare il "Rapporto di prova" dell'SPG dovrà essere completo delle seguenti informazioni:
- timbro e firma del Tecnico esecutore del "Rapporto di prova"
- timbro e firma del Tecnico dichiarante nell'Allegato K (se diverso dal Tecnico esecutore del "Rapporto di prova")

- marca, modello e matricola/numero di serie dei relè provati (PG) e degli interruttori provati (DG)
- riferimenti del Cliente (ragione sociale, indirizzo e POD)
- nel caso di Dichiarazione di Adeguatezza (DDA) dovranno essere allegati alla DDA.

In particolare il “Rapporto di prova” dell’SPG dovrà essere completo delle seguenti informazioni:

- timbro e firma del Tecnico esecutore del “Rapporto di prova”
- timbro e firma del Tecnico dichiarante nella DDA (se diverso dal Tecnico esecutore del “Rapporto di prova”)
- marca, modello e matricola/numero di serie dei relè provati (PG) e degli interruttori provati (DG)
- riferimenti del Cliente (ragione sociale, indirizzo e POD)



EPPI

EPPI

DECRETO RILANCIO

Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unità, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Gli esperti dell’Ente hanno svolto un primo lavoro di analisi stilando una sintesi di alcuni commenti e approfondimenti con il fine di avere un documento il più possibile sintetico e di facile consultazione per i nostri professionisti, suddiviso per ambito di competenza e con le principali misure previste per famiglie, imprese e professionisti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 1 di 9

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri CNPI e EPPI

Oggetto: Decreto Legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come avrete appreso dagli organi di stampa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 denominato "Decreto rilancio", il cui esame sarà approfondito nei prossimi giorni dai nostri esperti, salvo le eventuali modifiche che dovessero emergere successivamente in sede di conversione.

Un primo lavoro di analisi è stato svolto congiuntamente tra i nostri Enti e, con grande velocità, siamo riusciti a stilare alcuni commenti che inviamo ora alla Vostra attenzione. Comunque, considerando che il testo complessivo è molto corposo, il lavoro di approfondimento continuerà ancora nei prossimi giorni.

Il fine è avere un documento il più possibile sintetico e di facile consultazione per i nostri professionisti. Nei prossimi giorni pubblicheremo sui nostri siti web questo lavoro iniziale, nel frattempo, certi di farvi cosa gradita, lo inviamo in allegato affinché possiate darne diffusione anche attraverso i Vostri canali.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CNPI
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE EPPI
(Valerio Bignami)



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 2 di 9

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la completezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, si enumerano le principali misure previste per famiglie, imprese e professionisti.

Art. 78 - Reddito di Ultima Istanza

Il decreto Rilancio (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) modifica il decreto Cura Italia (convertito dalla legge n. 27/2020) rifinanziando il Fondo per il reddito di ultima istanza attivato presso il Ministero del Lavoro.

In particolare, l'articolo 78¹ dispone la modifica dell'articolo 44 del decreto Cura Italia, prevedendo l'incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza che ha dato il via all'erogazione dei 600 euro lo scorso mese. Per coprire i bonus di aprile e maggio, la dotazione del Fondo passa da 300 milioni a 1 miliardo e 150 milioni di euro.

Rispetto al primo decreto interministeriale attuativo del 28 marzo 2020 che aveva stabilito criteri e modalità di attribuzione del bonus destinando 200 milioni di euro dello stanziamento (poi incrementati di ulteriori 80 milioni con un decreto del 30/4/2020), vengono introdotti ulteriori due paletti:

- (i) non possono beneficiare delle future indennità i professionisti titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; e
- (ii) i titolari di pensione;

Viene, inoltre, disposta l'abrogazione dell'articolo 34 del DL n. 23 del 2020, sicché non è più richiesto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Con riferimento alla procedura per l'erogazione dell'indennità, per quanto ci sia da aspettarsi un nuovo decreto interministeriale, in termini pratici non dovrebbero cambiare le modalità di erogazione che restano a carico delle casse di riferimento.

¹ Art.78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 3 di 9

Per quanto riguarda, invece, il regime delle incompatibilità, il DL Rilancio oltre a confermare l'incompatibilità del bonus con le altre indennità riconosciute dall'INPS, all'art. 75² prevede l'introduzione della possibilità di cumulo con l'assegno ordinario d'invalidità. Al riguardo per quanto la norma faccia specifico riferimento all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, è auspicabile una lettura volta ad estendere la compatibilità del bonus anche alle pensioni di invalidità erogate dalle rispettive Casse di previdenza.

L'indennità di 600 euro è inoltre incompatibile con il Reddito di emergenza introdotto col DL Rilancio (art. 82). Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito per nuclei familiari in «condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica». L'incompatibilità ex art. 92 è estesa, infine, anche alle prestazioni riconosciute in materia di NASPI E DIS- COLL.

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento IRAP

Nel decreto Rilancio trovano spazio anche disposizioni in materia di versamento dell'IRAP: non è dovuto - si legge nel provvedimento - il versamento del saldo IRAP 2019.

Il vantaggio consiste nell'abbuono del saldo relativo al periodo di imposta 2019. Tuttavia, se come si verifica solitamente, il contribuente ha già versato integralmente, con i due acconti di giugno e novembre 2019, l'intera IRAP relativa all'anno 2019, il professionista potrebbe vedersi annullato il risparmio di imposta.

La norma dispone inoltre che non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo al 31.12.2019 calcolato nella misura normalmente prevista. Nella relazione illustrativa, al riguardo, si legge che l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

Art. 25 Contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti.

La norma prevede che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi non superiori a 5 milioni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019.

L'ammontare del contributo è pari all'importo determinato applicando una percentuale alla differenza del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Le percentuali sono:

- a) 20% per compensi determinati nel periodo d'imposta precedente a quello del decreto Rilancio non superiori a 400.000

² Art.75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
Modifica l'articolo 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 del decreto legge 18 del 2020 con l'assegno ordinario di invalidità



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 4 di 9

- b) 15% per compensi determinati nel periodo d'imposta precedente a quello del decreto Rilancio superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- c) 10% per compensi determinati nel periodo d'imposta precedente a quello del decreto Rilancio superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000

Si tratta di una disposizione tanto attesa che purtroppo lascia fuori i professionisti iscritti alle Casse private, si legge, infatti, al secondo comma che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Si auspica che in sede di conversione del decreto si riesca a mettere rimedio a questa ennesima discriminazione verso il mondo dei liberi professionisti.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, viene espressamente previsto che il credito d'imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all'articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Per espressa disposizione, il beneficio ricade nell'ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

Art. 90 Lavoro agile



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 5 di 9

Per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

L'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali per l'attuazione delle disposizioni, di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Art. 119³ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di

³ Art.119 incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

e) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) ed), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2014, n. 116.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

e) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 6 di 9

veicoli elettrici

E' prevista la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Questa misura merita un approfondimento.

Si resta in attesa della circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, che, con provvedimento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica (art. 121).

Va evidenziato che l'art. 119 prevede la detrazione del 110 % per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo richiamato, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi:

1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all' articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 19 81, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 7 di 9

cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 8 I 1/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

e) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La stessa aliquota del 110% si applica a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, che siano riconducibili ai lavori, previsti dalla legge vigente, a patto che siano eseguiti congiuntamente con uno degli interventi descritti. Questi ultimi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 (attestazioni di prestazioni energetica pre e post intervento) e 13 e del visto di conformità (congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati), rilasciate dai professionisti iscritti nei relativi albi professionali ("tecnici abilitati").

Artt. 120 e 125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

Le disposizioni emarginate riconoscono a favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 120, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi edilizi, per l'acquisto di arredi di sicurezza o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Ai sensi dell'art. 125, invece, credito d'imposta spetta sempre nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, ma fino all'importo massimo di 60.000 euro, in relazione alle spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti di lavoro; b) all'acquisto di dispositivi di protezione



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 8 di 9

individuale; c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese e comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definiti dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il Decreto prevede un rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per IVA e ritenute previdenziali⁴ ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti (artt. 126 e 127).

Non vi è alcuna novità sostanziale si tratta di uno slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto "liquidità").

Sono, inoltre, prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data (art. 149).

È prevista infine, una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, viene disposta la sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché rinviato al 10 dicembre quanto dovuto nel 2020 per "Rottamazione Ter" e "Saldo e Stralcio" (art. 154).

Sostegno al turismo (Titolo VIII, Capo I, artt. 176-182)

Infine, sono state previste misure specifiche per il turismo, come elencate in sintesi:

- Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

- fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di

⁴ Circostanza peraltro assorbita nel caso di specie dai provvedimenti assunti dall'EPPI di proroga dei versamenti contributivi.



Roma, 22 maggio 2020

Prot.1211/GE/ff

Pag. 9 di 9

investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

- promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;

- ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Misure per le infrastrutture e i trasporti (Titolo VIII, Capo III, artt. 196-215)

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveature. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autoveature e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

- viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.



LL.PP.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO PER PARTECIPARE AGLI APPALTI

Delibera ANAC N. 289 del 01.04.2020 (art. 65 D.L. 19.05.2020 N. 34)

Così come chiesto dall'Anac il decreto Rilancio ha sospeso per tutto il 2020 il versamento del contributo di gara (CIG)

Il decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede all'art. 65 l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che con la delibera n. 289 del 1 aprile 2020 l'Autorità nazionale anticorruzione aveva chiesto ufficialmente al Governo di sospendere per tutto il 2020 il pagamento del contributo Anac che le imprese e le stazioni appaltanti le devono versare per partecipare agli appalti.

Per le imprese sono previsti possibili risparmi di circa 40 milioni.

L'art 65 del decreto

Riportiamo di seguito il testo dell'art 65 del dl 34/2020:

“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019”

La proposta dell'Anac

Per agevolare il sistema produttivo, e soprattutto per alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, con la delibera n. 289, l'Anac si rendeva disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce.

La delibera, con la proposta assorbita dal decreto Rilancio, prevede la sospensione fino al 31 dicembre i contributi da versare all'Anac per indire o partecipare a una gara d'appalto; ciò al fine di contribuire alla ripresa economica del Paese ed alleggerire gli aggravii che devono affrontare le imprese in questo momento non facile.

Infatti in base alla legislazione vigente le amministrazioni che vogliono bandire un appalto, e gli operatori economici che intendono prendervi parte, devono corrispondere un contributo all'Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici:

- per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150.000 e 300.000 euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni;
- per le stazioni appaltanti il contributo previsto invece oscilla tra 30 e 800 euro. Secondo le stime dell'Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, chiesto dall'Anac per offrire il proprio fattivo contributo al Paese.

Link di riferimento: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=36e1c2b60a77804233b760219f6694d7



SICUREZZA

CONTAGIO DA COVID-19 CHIARIMENTI DALL'INAIL

Circolare INAIL n. 22 del 20.05.2020

L'Inail chiarisce che non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio

zero: la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagi è pertanto separata dal riconoscimento dell'infortunio

Con la circolare n.22 del 20 maggio l'Inail chiarisce alcuni aspetti legati alla responsabilità del datore di lavoro in caso in cui un dipendente contragga il Coronavirus.

La circolare riguarda la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione della prestazione di lavoro.

L'Istituto precisa che la circostanza che l'astensione dal lavoro a causa del contagio da COVID-19 sia riconosciuta quale infortunio assicurato dall'INAIL, non ha conseguenze sull'accertamento degli eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

Indice

- La circolare Inail

- o Il COVID e l'infortunio sul lavoro

- o L'accertamento dell'infortunio/contagio

- o Separazione tra il riconoscimento dell'infortunio Inail e la responsabilità giuridica del datore di lavoro

La circolare Inail

Con la circolare si forniscono delle istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

Il COVID e l'infortunio sul lavoro

L'art. 42, comma 2, del dl n. 181/2020, ha chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Per l'Inail: "Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici".

La norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Inoltre, è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

L'accertamento dell'infortunio/contagio

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all'accertamento.

In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail n.74/1995. Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali:

a. deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;

b. la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. Dai richiamati principi si dovrà procedere alla valutazione dei fatti, caso per caso, non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Separazione tra il riconoscimento dell'infortunio Inail e la responsabilità giuridica del datore di lavoro

Secondo quanto sottolineato dall'Inail e ribadito dal Ministero del Lavoro:

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ma è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Tenendo, comunque, presente che non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che, ancora una volta, porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del profilo assicurativo da quello degli accertamenti giudiziari.

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda, in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente separato da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-i-nail-n-22-del-20-05-2020.html>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri N. 559 del 11.05.2020

CNI: prorogata la scadenza di maggio 2020 per l'adeguamento antincendio per edifici di civile abitazione a seguito dell'emergenza COVID-19

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 27/2020 (conversione del dl 17 marzo 2020, n. 18) c'è stato un ulteriore differimento dei termini previsti per la proroga degli atti amministrativi in scadenza: tra queste anche quelle in materia di prevenzione incendi.

In particolare l'art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, al comma 2 prevede che:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

Ricordiamo che con la precedente circolare CNI n. 520/XIX del 26 marzo veniva comunicata la conferma del differimento dei termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività

oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco, in base all'art. 83 del dl n. 18/2020.

Inoltre, in riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio, i Vigili del Fuoco hanno richiamato la facoltà degli Ordini di erogare gli eventi di aggiornamento in modalità streaming sincrono (per i soli seminari).

Circolare n. 559/2020

La nuova circolare (n. 559/2020) del CNI riguarda il differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio in questo periodo di emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il documento precisa che in questo atto di proroga rientra anche la scadenza di maggio 2020 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (prevista dal dm 25 gennaio 2019).

Il dm 25 gennaio 2019 in vigore dal 6 maggio 2019, infatti, prevedeva:

- entro il 6 maggio 2021 l'adeguamento alle disposizioni riguardanti l'installazione, laddove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- entro il 6 maggio 2020 l'adozione delle restanti disposizioni;
- entro il 6 maggio 2019 gli edifici di civile abitazione già esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi collegati al DPR 125/2011, dovranno comunicare l'avvenuto adeguamento, quando presenteranno l'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento.

Link di riferimento: <http://cni-online.it/Attach/DV13318.pdf>

NUOVA RTV - AUTORIMESSE E ABROGAZIONE DECRETO MINISTERIALE 1° FEBBRAIO 1986

Decreto Ministeriale 15 maggio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 - Serie generale - del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il DM 15 maggio 2020 del Ministero dell'Interno recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" che abroga il DM 1° febbraio 1986.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, il decreto entrerà in vigore il 19 novembre 2020 (centottanta giorni dalla pubblicazione).

Link di riferimento: https://mcusercontent.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/b1b01a5c-c7c2-4590-831c-9fda7149c77f/DM_15_maggio_2020_prev._incendi.pdf